

A tutti gli enti autorizzati alla formazione
per attività di tatuaggio e di piercing e di
estetica

Oggetto: Legge regionale in materia di tatuaggio e di piercing. Chiarimenti sulla validità dei corsi autorizzati in base al previgente regime.

Si porta a conoscenza che è stata approvata dal Consiglio regionale del Lazio la legge n. 2 del 03.03.2021 recante “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” e pubblicata sul BUR n. 23 del 04.03.2021.

La legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR, introduce, tra l'altro, nuovi obblighi di formazione e, in particolare, viene previsto un corso di 800 ore per l'esercizio delle attività di tatuaggio e di 300 ore per il piercing, con una quota parte consistente di formazione pratica.

Secondo il dettato normativo, il tatuaggio comprende la dermopigmentazione, nella cui accezione rientrano anche il trucco permanente e semipermanente.

Con apposita Delibera di Giunta, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno disciplinate materie e modalità dei nuovi corsi e di quelli di aggiornamento e tutti gli altri aspetti afferenti alla formazione; di conseguenza, i corsi attualmente previsti (90 ore), non avranno più valore.

Al fine di garantire un ordinato passaggio dal precedente al nuovo quadro normativo e a tutela degli interessati, si invitano gli enti autorizzati a programmare le proprie attività formative tenendo conto che:

- a) i corsi già avviati e in svolgimento e i corsi per i quali sono già state raccolte le iscrizioni alla data della presente circolare, possono essere portati a conclusione secondo il previgente regime: gli attestati di frequenza rilasciati dalla Regione hanno quindi valore abilitante all'esercizio delle attività.
- b) la dermopigmentazione rientra nella definizione del tatuaggio e pertanto solo a seguito della positiva partecipazione al corso di 800 ore potrà essere esercitata la relativa attività, fatti salvi i casi di riconoscimento di crediti formativi, che pure saranno disciplinati dalla Deliberazione di Giunta regionale.

- c) Coloro che hanno già frequentato positivamente il corso di 90 ore sono esonerati dalla frequenza del nuovo corso, fermi restando gli obblighi di aggiornamento periodico che saranno disciplinati con la citata Deliberazione.
- d) Sono ugualmente esonerati dal corso e obbligati all'aggiornamento, coloro che hanno esercitato attività di tatuaggio e piercing continuativamente per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge.
- e) Le determinazioni di autorizzazione sono riferite automaticamente all'erogazione dei corsi previste dalla legge regionale, anche se formalmente rilasciate prima della sua entrata in vigore; esse sono modificate alla scadenza naturale, conformemente alla nuova normativa.

La Regione provvederà ad adottare nel più breve tempo possibile la disciplina attuativa della legge; fino ad allora, al di fuori dei casi contemplati dal punto a) della presente circolare, non è più possibile raccogliere iscrizioni ed attivare nuovi corsi di 90 ore.

Cordiali saluti.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

La Dirigente
(Dott.ssa Alessandra Tomai)*
*firmato digitalmente tramite Namiral